STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 6

## Modalità dell'assunzione

Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7. In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di ex militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorita' militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti. Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole professionali o di apprendistato - organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - che abbiano superato i corsi in esse previsti, purche' vi siano stati ammessi previo pubblica concorso. Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 26 marzo 1958, n. 425 |
| Titolo | II — Costituzione del rapporto |
| Capo | I — Ammissione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-6-modalita-dell-assunzione/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it